

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI TARANTASCA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 15/2015

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO 2015.
PROVVEDIMENTI.**

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, addì **NOVE** del mese di **LUGLIO** alle ore 18,30, nella sede municipale del Comune di Tarantasca, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge si è riunito, per la seduta ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1) GIORDANO BRUNA | : Sindaco |
| 2) GIORDANENGO VILMA | : Consigliere |
| 3) ARMANDO GIANCARLO | : Consigliere |
| 4) GHILARDI DANILO | : Consigliere |
| 5) NIVELLO DAVIDE | : Consigliere |
| 6) ROASIO DARIO | : Consigliere |
| 7) TALLONE CLAUDIO | : Consigliere |
| 8) DADONE FILIPPO | : Consigliere |
| 9) BERAUDO ENRICO MARIA | : Consigliere |
| 10) PELLEGRINO MAURA | : Consigliere |
| 11) LERDA MARIA AUSILIA | : Consigliere |

Presenti: n. 11

Assenti: n. /

Assiste il Segretario Comunale Dottor **MONDINO DARIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica.

La Sig.ra **GIORDANO BRUNA**, nella sua veste di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09.07.2015.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO 2015. PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Vice Sindaco;

VISTA la deliberazione C.C. n. 12 in data 12.06.2012 ad oggetto "Approvazione Regolamento Imposta Municipale Unica (I.M.U.). Provvedimenti, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, con la quale veniva approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale unica con effetto dal 1° gennaio 2012;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 11 Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni, Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari al 7,6 per mille, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 7,6 PER MILLE aumento o diminuzione sino 3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4 PER MILLE aumento o diminuzione sino a 2 punti percentuali.
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2 PER MILLE riduzione fino all' 1 per cento.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad **abitazione principale** da più

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

RITENUTO di applicare per l'anno 2015 l'Imposta Municipale Unica (I.M.U.) nei seguenti importi, rispettando l'equilibrio di bilancio:

a)	0,86 per cento	Aliquota base
b)	0,40 per cento	Abitazione principale e relative pertinenze; le pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unicamente all'unità ad uso abitativo
c)	0,20 per cento	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133
e)	0,90 per cento	Aree fabbricabili

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Interviene il Capogruppo consiliare Beraudo che, letta una dichiarazione di voto, richiede che la stessa venga allegata al verbale di deliberazione Sub A);

DATO ATTO che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato espresso parere favorevole, sotto il profilo tecnico/contabile da parte dei Responsabili del servizio ex art. 49 D.Lvo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Con votazione resa per alzata di mano, con n. 8 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Beraudo, Pellegrino, Lerda) e n. / astenuti

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di applicare per l'anno 2015 l'Imposta Municipale Unica (I.M.U.) sul territorio comunale nei seguenti importi, rispettando l'equilibrio di bilancio:

a)	0,86 per cento	Aliquota base
b)	0,40 per cento	Abitazione principale e relative pertinenze; le pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unicamente all'unità ad uso abitativo
c)	0,20 per cento	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133
e)	0,90 per cento	Aree fabbricabili

- 3) di prendere atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e che **la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** e che l'importo complessivo della **maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare l'**importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200**;
- 4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 5) di dare mandato al responsabile del servizio per tutti gli atti connessi e conseguenti all'attuazione del presente deliberato, intendendosi fin d'ora valido e rato ogni suo atto;

Con successiva votazione, resa per alzata di mano, con n. 8 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Beraudo, Pellegrino, Lerda) e n. / astenuti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. 267/2000, per motivi di urgenza, in quanto propedeutica all'esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2015.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(GIORDANO Bruna)
F.to _____

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(GIORDANENGO Vilma)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)

F.to _____

f.to _____

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 267/2000 dal **15.07.2015**



IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)

F.to _____

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09.07.2015

dichiarata immediatamente eseguibile.

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione



IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)

F.to _____

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li _____
